- 2. Se la disposizione dell'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, secondo la quale «[i]l gestore dell'infrastruttura può, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento, accordare la priorità a servizi specifici, ma soltanto nei casi di cui agli articoli 47 e 49» significhi che il gestore dell'infrastruttura può applicare un criterio di priorità nazionale anche nei casi in cui l'infrastruttura non sia classificata come saturata. In che misura (in base a quali criteri) il gestore dell'infrastruttura, prima di classificare l'infrastruttura come saturata, debba coordinare le tracce ferroviarie richieste e consultare i richiedenti sulla base dell'articolo 47[, paragrafo 1,] prima frase, della direttiva 2012/34/UE. Se tale consultazione dei richiedenti debba riguardare la valutazione del fatto che due o più richiedenti abbiano presentato domande confliggenti per il trasporto delle stesse merci (beni).
- (¹) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012 L 343, pag. 32).

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) l'11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen | MX

(Causa C-677/21)

(2022/C 84/31)

Lingua processuale: l'olandese

## Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen.

## Parti

Attrice: Fluvius Antwerpen

Convenuto: MX

## Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2.1.a), in combinato disposto con l'articolo 14.1 della direttiva 2006/112/CE (¹), debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

In caso di risposta negativa, se l'articolo 14.2.a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia un trasferimento di proprietà in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, se Fluvius Antwerpen ha diritto a un'indennità per l'energia illegalmente prelevata, essa deve essere considerata come soggetto passivo giacché il prelievo illegale è la conseguenza di un'«attività economica» di Fluvius Antwerpen, consistente nello sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Qualora l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di prelievo illegale di energia, si configura un'attività economica, se l'articolo 13.1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che Fluvius Antwerpen è una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, se l'articolo 13.1, paragrafo 3 debba pertanto essere inteso nel senso che il prelievo illegale di energia è il risultato di un'attività di Fluvius Antwerpen di portata non trascurabile.

<sup>(</sup>¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).